



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 05.06.1997  
COM(97) 294 def.

96/ 0227 (CNS)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71  
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale  
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi  
e ai loro familiari che si spostano all'interno  
della Comunità  
e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità  
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(testo che riveste interesse per lo SEE)

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,  
paragrafo 2 del trattato CE)



## RELAZIONE

sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

### NOTA ESPLICATIVA

*A seguito del parere del Parlamento europeo<sup>1</sup> sulla proposta di regolamento che la Commissione ha presentato al Consiglio il 21 settembre 1996<sup>2</sup> occorre aggiungere un nuovo punto 2bis all'art. 1 di detta proposta ed il suo corrispondente considerando, nonché eliminare il capoverso e) del punto 10 di detto articolo ed il suo corrispondente considerando. Tutto il resto della proposta rimane immutato.*

#### **Articolo 1**

*Modifiche del regolamento (CEE) n. 1408/71*

1. Modifica dell'articolo 22 bis

I cittadini di Stati terzi ed i loro familiari che sono assicurati in base alla legislazione di uno Stato membro sono attualmente privati del beneficio delle cure sanitarie urgenti o delle prestazioni di malattia e maternità nel corso di un soggiorno sul territorio di un altro Stato membro per il fatto che non sono inclusi nel campo di applicazione del regolamento quanto alle persone. La modifica proposta è intesa a colmare questa lacuna consentendo a dette persone di beneficiare delle disposizioni contenute nell'articolo 22, paragrafo 1, capoversi a) e c).

2. Soppressione del capoverso b), punto 1, rubrica "J.PAESI BASSI" dell'allegato VI

Si tratta di una deroga che consente ai Paesi Bassi di applicare nel settore delle cure sanitarie il loro regime che richiede la registrazione ed il rimborso sulla base del costo medio da versare sotto forma di importo forfettario agli studenti e alle persone che seguono una formazione professionale in questo paese, nonché ai loro familiari che li accompagnano durante questo periodo. Questa deroga non risulta in pratica giustificata visto che le categorie di persone che essa contempla figurano tra quelle meno generatrici di oneri nel settore delle cure sanitarie e nei loro confronti non sarebbe ragionevole il calcolo di un importo forfettario.

---

<sup>1</sup> GU C ... (N.B. Parere adottato il 29 maggio 1997).

<sup>2</sup> COM(96) 452 def. GU C 341, del 13 novembre 1996, pag. 6.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO<sup>3</sup>

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71  
relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale  
ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi  
e ai loro familiari che si spostano  
all'interno della Comunità  
e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità  
di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Considerando che a seguito del parere del Parlamento europeo occorre sopprimere il diciottesimo considerando ed aggiungere, fra il terzo et il quarto, il considerando seguente:

*“Considerando che è opportuno estendere i benefici dell'articolo 22, paragrafo 1 lettere a) e c) a tutte le persone, ivi compresi i cittadini di paesi terzi, assicurate secondo la legislazione di uno Stato membro ed ai familiari che con esse risiedono;”*

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

**Articolo primo**

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue:

2bis. L'articolo 22 bis è modificato come segue:

*“Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento, le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, capoversi a) e c) si applicano parimenti alle persone, a prescindere dalla loro nazionalità, assicurate in base alla legislazione di uno Stato membro e ai familiari che risiedono con esse”.*

---

<sup>3</sup> Proposta del 20 settembre 1996, COM(96) 452 def., GU C 341, del 13 novembre 1996. Questa proposta è modificata a seguito del parere del Parlamento europeo del 29 maggio 1997.

10. L'allegato VI è modificato come segue:

Il capoverso e) seguente è soppresso:

"e) *alla rubrica "J. PAESI BASSI", il capoverso b) del punto 1 è così redatto:*

"b) *L'articolo 17 del regolamento di applicazione è applicabile per analogia alle persone contemplate dall'articolo 22 quater del regolamento che seguono studi o una formazione professionale nei Paesi Bassi, nonché ai loro familiari che le accompagnano durante questo periodo.*

*Fatto salvo l'articolo 93 del regolamento di applicazione, l'articolo 94 di questo regolamento è applicabile per analogia alle prestazioni erogate alle persone contemplate al paragrafo precedente".*

ISSN 0254-1505

COM(97) 294 def.

# DOCUMENTI

IT

04 05 06

---

N. di catalogo : CB-CO-97-286-IT-C

ISBN 92-78-21257-1

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo